



COMUNE DI SANT'ANASTASIA
(Provincia di Napoli)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE SUL
TERRITORIO COMUNALE DI
SANT'ANASTASIA
(L. 147/2013)**

Stesura in vigore dal 1 ' gennaio 2020

**Approvato con
delibera
Commissariale n. 177
del 05/06/2014**

INDICE

Capo I

La disciplina dell'imposta Unica Comunale (IUC) - ABROGATO

Capo II

L'imposta municipale propria (IMU) - ABROGATO

Capo III

La Tassa sui rifiuti (TARI)

Articolo 16 - Natura della TARI
Articolo 17 - Presupposto della TARI
Articolo 18 - Decorrenza dell'obbligazione
Articolo 19 - Soggetti passivi della TARI
Articolo 20 - Base imponibile TARI
Articolo 21 - Determinazione delle tariffe della TARI
Articolo 22 - Istituzioni scolastiche statali
Articolo 23 - Determinazione numero degli occupanti utenze domestiche
Articolo 24 - Riduzioni per livelli inferiori di erogazione del servizio
Articolo 25 - Riduzioni TARI per particolari condizioni d'uso
Articolo 26 - Riduzioni TARI per raccolta differenziata delle utenze domestiche
Articolo 27 - Agevolazioni per avvio a riciclo rifiuti speciali assimilati
Articolo 28 - Esenzioni TARI
Articolo 28 bis - Agevolazioni TARI per situazioni di disagio economico
Articolo 28 ter - Agevolazioni TARI connesse alla lotta al randagismo (<u>ABROGATO</u>)
Articolo 29 - Cumulo di riduzioni ed agevolazioni
Articolo 30 - Tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera

Articolo 31 - Tributo provinciale
Articolo 32 - Dichiarazione TARI
Articolo 33 - Versamento della TARI

Capo IV

Il Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - ABROGATO

Capo V

Disciplina comune alle componenti della IUC

Articolo 41 - Scadenza del versamento
Articolo 42 - Arrotondamento
Articolo 43 - Compensazione
Articolo 44 - Funzionario responsabile
Articolo 45 - Poteri istruttori e di verifica
Articolo 46 - Accertamenti
Articolo 47 - Sanzioni ed interessi
Articolo 48 - Riscossione coattiva
Articolo 49 - Rimborsi
Articolo 50 - Contenzioso tributario
Articolo 51 - Disposizioni finali

Allegato 1 - Classificazione categorie ai fini della tassa sui rifiuti

Allegato 2 - Assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani

- Articolo 1 - Gestione e classificazione dei rifiuti
- Articolo 2 - Rifiuti assimilati agli urbani
- Articolo 3 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Articolo 4 - Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

CAPO III – LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

ART. 16

NATURA DELLA TARI

1. L'entrata disciplinata dal presente Capo ha natura tributaria. Non si applicano le disposizioni previste dai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

ART. 17

PRESUPPOSTO DELLA TARI

1. Il presupposto della tassa sui rifiuti è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, anche se di fatto non utilizzati, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati. Si considerano rifiuti assimilati quelli rientranti nell'Allegato 2 del presente regolamento.
2. Si intendono per:
 - a) locali, le strutture anche non stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e le relative pertinenze;
 - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Le utenze domestiche, diverse dalle pertinenze, si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se dotate di arredamento o se risultano fornite di energia elettrica ovvero di altri servizi pubblici.
4. Le utenze non domestiche, diverse dalle pertinenze, si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se dotate di arredi o

di impianti o di attrezzature o quando risulta rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi o se risultano fornite di energia elettrica ovvero di altri servizi pubblici.

5. Sono escluse dall'applicazione della tassa le aree scoperte, non operative, pertinenziali o accessorie a locali tassabili nonché le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non sono detenute od occupate in via esclusiva.
6. Sono altresì esclusi dall'applicazione della tassa i locali e le aree scoperte che per loro natura, per l'uso cui sono destinati ovvero per le obiettive e temporanee condizioni di non utilizzabilità non sono suscettibili di produrre rifiuti. Rientrano nel periodo precedente:
 - a. i locali impraticabili;
 - b. i locali in stato di abbandono;
 - c. le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - d. i locali muniti di attrezzature tali da escludere la produzione di rifiuti (ad esempio: le centrali termiche, le cabine elettriche, i vani ascensori, i vani caldaie, le celle frigorifere);
 - e. gli impianti sportivi limitatamente alle aree scoperte ed ai locali riservati all'esercizio dell'attività sportiva (palestre, campi gioco, piscine, ecc.); sono comunque imponibili le superfici destinate ad usi diversi quali, ad esempio, spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - f. i locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori.
7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ovvero l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.

ART. 18

DECORRENZA DELL'OBLIGAZIONE

1. L'obbligazione decorre dal giorno di inizio detenzione o possesso e fino al giorno di cessazione della stessa.
2. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno solare producono effetti dal giorno di effettiva variazione.

ART. 19

SOGGETTI PASSIVI DELLA TARI

1. La tassa è dovuta da coloro che possiedono o detengono, a qualsiasi titolo, i locali o le aree scoperte di cui all'articolo 17. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree scoperte a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori; restano fermi nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 20

BASE IMPONIBILE TARI

1. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali D ed E, nonché per le aree scoperte, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie è pari o superiore ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali A, B e C, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie è pari o superiore ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.
3. A seguito della compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, di cui al comma 647 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile alla tassa delle unità immobiliari di cui al precedente comma 2 è pari all'80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 nonché dall'art. 1, comma 340, della Legge n. 311/2004. L'utilizzo della predetta superficie catastale decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione dell'allineamento dei dati sopra descritto. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
4. L'applicazione del criterio di determinazione della superficie, così come quantificata al comma precedente, riceve già piena attuazione qualora dalla visura catastale già si evincano il numero dei mq., ovvero sia nel caso in cui l'immobile sia stato oggetto di procedura di cui al D.P.R. 138/1998 (procedura DOCFA).
5. La superficie calpestabile è quella al netto dei muri interni, dei pilastri e di quelli perimetrali. Sono esclusi dalla predetta superficie:
 - a) i locali con altezza inferiore a 1,5 metri;
 - b) le rientranze o le sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili;
 - c) le scale, i pianerottoli ed i ballatoi comuni;
 - d) le scale all'interno delle unità immobiliari sono da considerare esclusivamente per la proiezione orizzontale;
 - e) i locali tecnici.
6. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti applicati dal Comune, ovvero:

- a) Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU) fino all'annualità d'imposta 2012;
 - b) Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), attuata mediante applicazione integrale dei criteri di cui al D.P.R. 158/1999 (metodo normalizzato), per l'annualità d'imposta 2013.
7. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari di cui al precedente comma 2, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla tassa quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 nonché dall'art. 1, comma 340, della L. 311/2004.
8. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto della parte di essa dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. L'esclusione non si estende ai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva di cui al periodo precedente.
9. Non sono, in particolare, assoggettabili alla tassa:
- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
10. A condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, nel caso in cui, per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività, non sia possibile ovvero sia sommariamente difficoltoso definire la parte di superficie ove si formano rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili ai rifiuti urbani, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente applicando all'intera superficie dell'attività le seguenti riduzioni percentuali:

Attività	% di Riduzione superficie
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	15%

Laboratori fotografici, eliografie	15%
Autoriparatori, gommisti, elettrauto, distributori di carburante, carrozzerie	20%
Gabinetti medici, dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici	15%
Laboratori di analisi, farmaceutici	15%
Autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	10%
Pelletterie	15%
Verniciatura, galvanotecnici, fonderie, ceramiche, smalterie, zincaturifici	20%
Metalmeccaniche, officine di carpenteria metallica	15%
Falegnamerie, vetroresine	15%
Tipografie, stamperie, incisioni	20%
Marmisti, vetrerie	15%
Ospedali e case di cura	20%
Edilizia	15%

ART. 21

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Le tariffe sono determinate in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. Il Consiglio Comunale provvede annualmente, su idonea proposta redatta dal Servizio ambiente, su indicazione delle superfici sottoposte a tassazione desunte dal Servizio tributi o, qualora esistente, del Servizio entrate, alla deliberazione delle tariffe, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, redatto anch'esso dal Servizio ambiente, entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il predetto termine, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di

riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno precedente. La deliberazione deve essere inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge statale per l'approvazione del bilancio di previsione, secondo le disposizioni stabilite con decreto ministeriale. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica la deliberazione sul proprio sito informatico. La pubblicazione, avente natura conoscitiva, sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

4. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con la tassa.
5. La tariffa è composta da una quota "fissa" determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota "variabile" rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.
6. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche. Le utenze non domestiche, riportate nell'allegato 1 del presente regolamento, sono suddivise nelle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
7. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività, riportate nell'allegato 1 del presente regolamento, viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, a quanto risultante dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
8. Se nello stesso locale od area scoperta sono svolte attività classificate in differenti categorie di cui all'allegato 1 del presente regolamento, per ciascuna superficie, distintamente individuabile, si applica la relativa tariffa, purché, in ogni caso, la superficie relativa alla classe merceologica principale, così come individuata al comma precedente, sia pari ad almeno il 50% del totale della superficie tassata; in mancanza, la tariffa è

unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. In caso di utilizzo promiscuo dei locali o delle aree scoperte, si applica la tariffa relativa all'attività prevalente desumibile dalla visura camerale.

9. Se all'interno di un'abitazione è svolta anche un'attività economica o professionale, la tassa della parte destinata all'attività è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
10. Per le finalità di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le tariffe possono essere modificate nel termine ivi previsto.

ART. 22

ISTITUTI SCOLASTICI STATALI

1. Per le sole istituzioni scolastiche statali resta ferma la disciplina di cui all'articolo 33 bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito dalla legge 28 febbraio 2008 n. 31.

ART. 23

DETERMINAZIONE NUMERO DEGLI OCCUPANTI UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche occupate o detenute dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la residenza, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare o dei nuclei familiari secondo le risultanze dei registri anagrafici comunali al 1° gennaio di ciascun anno di riferimento con possibilità di conguaglio, a debito o a credito, in caso di variazioni intervenute nel nucleo medesimo in corso d'anno; sono, altresì, considerati i soggetti che, pur non risiedendo anagraficamente nell'abitazione, vi dimorano abitualmente per almeno sei mesi nell'anno solare come, ad esempio, le colf che dimorano presso la famiglia. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione del numero degli occupanti l'utenza domestica, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano altresì alle altre utenze domestiche, ubicate interamente o prevalentemente nel territorio comunale, occupate o detenute dai medesimi nuclei familiari.

2. Per le utenze domestiche occupate o detenute dai nuclei familiari non residenti ovvero da cittadini residenti all'estero, il contribuente ha l'obbligo di dichiarare, ai sensi delle disposizioni contenute nel presente regolamento, il numero dei componenti del proprio nucleo familiare secondo le risultanze anagrafiche. L'obbligo di cui al precedente periodo, si estende a tutti i casi di variazione del numero dei componenti del nucleo familiare intervenuto nel corso dell'anno solare.
3. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, la tariffa è determinata, salvo prova contraria da fornire entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento della tassa, tenendo conto di un numero di convenzionale di occupanti pari a 3 (tre) componenti.
4. Il criterio di cui al comma precedente si applica altresì alle utenze domestiche occupate o detenute da persone giuridiche.
5. La tassazione dei locali pertinenziali alle civili abitazioni quali cantine, autorimesse, depositi o altri locali similari, avviene sommando le superfici dei suddetti locali alle superfici dell'abitazione principale tassata.
6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza e/o il domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

ART. 24

RIDUZIONI PER LIVELLI INFERIORI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

1. Per le utenze ubicate fuori dal perimetro di raccolta, come definito dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati, la tassa è dovuta, sia per la parte fissa sia per quella variabile, nella misura del 40 per cento.
2. La tassa è dovuta, sia per la parte fissa sia per quella variabile, nella misura del 20 per cento della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o di pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

3. La riduzione di cui al comma precedente si applica limitatamente al periodo dell'anno per il quale è stato accertato il verificarsi delle situazioni ivi descritte.

ART. 25

RIDUZIONI TARI PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

1. La tariffa, sia per la parte fissa sia per quella variabile, è ridotta del 20 (Venti) per cento nei seguenti casi:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, a condizione che non siano cedute in locazione o in comodato, anche temporaneamente, nel corso dell'anno solare oggetto dell'agevolazione;
 - b) nel caso di agricoltori, la parte abitativa della costruzione rurale;
 - c) locali, diversi da abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, a condizione che ciò risulti da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità quali, ad esempio la Dia o la Scia.
2. Le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma non sono cumulabili se riferite alla stessa unità immobiliare.
3. Le riduzioni di cui al comma 1 si applicano sia alla quota fissa che alla quota variabile della relativa tariffa di riferimento.
4. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno d'imposta successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

ART. 26

RIDUZIONI TARI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Al fine di assicurare la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, così come previsto dall'art.1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 1, la tariffa, sia per la parte fissa sia per quella variabile, è ridotta proporzionalmente di una percentuale compresa tra il 10 ed il 30% del costo evitato di smaltimento finale dei rifiuti raccolti in maniera differenziata nell'anno precedente, ovverossia della differenza tra i costi di smaltimento e i costi di recupero e trattamento riferiti alla quantità raccolta in maniera differenziata.

ART. 27

AGEVOLAZIONI PER AVVIO A RICICLO RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI

1. Agli operatori che dimostrano di avere avviato al riciclo i rifiuti assimilati sono applicate, con riferimento alla parte variabile della tariffa, le seguenti riduzioni:

% DI RIFIUTI AVVIATI AL RICICLO	% DI RIDUZIONE
Min. 20% potenzialità annua di produzione rifiuti assimilati	20%
Min. 40% potenzialità annua di produzione rifiuti assimilati	40%
Min. 60% potenzialità annua di produzione rifiuti assimilati	60%
Min. 80% potenzialità annua di produzione rifiuti assimilati	80%

2. La potenzialità annua di produzione dei rifiuti assimilati di cui al comma precedente è calcolata con riferimento al coefficiente Kd utilizzato per la determinazione della tariffa.
3. Per riciclo si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
4. Il riciclo deve essere attestato dal soggetto abilitato ad effettuare tale attività.
5. L'agevolazione è calcolata a consuntivo, con compensazione con la tassa dovuta per l'anno successivo con rimborso dell'eventuale eccedenza

pagata nel caso di incapacienza, previa richiesta del contribuente da presentarsi entro il 20 gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione necessaria.

ART. 28

ESENZIONI TARI

1. La tassa, sia per la parte fissa sia per quella variabile, non è dovuta per:

- a) i luoghi adibiti all'esercizio esclusivo del culto;
- b) i luoghi adibiti ad uffici e/o presidi delle Forze dell'Ordine presenti sul territorio comunale (Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza), limitatamente ai locali utilizzati per fini istituzionali escludendo i locali adibiti ad alloggi e/o similari per il personale militare e non militare in servizio;
- c) l'abitazione occupata da un solo componente che risulti titolare di pensione minima di vecchiaia, di assegno sociale o eventuale trattamento pensionistico di importo inferiore a condizione che:
 - il richiedente ed il proprio nucleo familiare non godano di ulteriori redditi ivi compresa un'altra pensione minima di vecchiaia e/o un altro assegno sociale;
 - il richiedente ed il proprio nucleo familiare non siano titolari, per intero o pro-quota, durante l'intero anno solare per il quale si effettua richiesta del beneficio, di diritti di proprietà e/o altri diritti reali (usufrutto, uso, abitazione) su immobili a qualsiasi uso destinati ricadenti sull'intero territorio nazionale ad eccezione dell'unica unità immobiliare posta sul territorio comunale, singolarmente accatastata, adibita ad abitazione principale ai fini TASI del nucleo familiare, rientrante nelle categorie catastali A/3, A/4, A/5 ed A/6 con esclusione di qualsivoglia pertinenza;
 - *(in caso di totale assenza di immobili di proprietà)* il richiedente o un altro componente maggiorenne del nucleo familiare sia intestatario, relativamente all'immobile oggetto di esenzione dal tributo, di contratto di locazione regolarmente sottoposto a registrazione eccezion fatta nel caso in cui l'immobile adibito ad abitazione presso cui è stabilita la residenza anagrafica del nucleo sia stato concesso in uso gratuito al titolare, o ad altro componente maggiorenne del nucleo familiare, dai suoi parenti in linea

retta o collaterale di 1° grado (genitore-figlio/figlio-genitore, fratello-sorella/sorella-fratello);

- *(in caso di totale assenza di immobili di proprietà)* il richiedente ed il proprio nucleo familiare occupino locali ad uso abitativo rientranti in una delle seguenti categorie catastali: A/2, A/3, A/4, A/5 ed A/6, con esclusione dall'esenzione di qualsivoglia pertinenza e/o altra categoria catastale.

Ai fini della concessione di tale ultimo beneficio, l'istanza di esonero dal tributo va obbligatoriamente prodotta per ciascun anno per il quale il soggetto passivo vorrà accedere al beneficio, pena la decadenza dal medesimo, entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno d'imposta. A tal fine si specifica che:

- per i requisiti di carattere patrimoniale si farà riferimento all'assenza di diritti di proprietà e/o altri diritti reali, come specificati al comma 1, lettera b), durante l'intero anno solare per il quale si vuole chiedere l'esenzione; la titolarità di uno di tali diritti, anche per un solo giorno, sarà causa di diniego dell'istanza di esonero fermo restando quanto stabilito nel presente comma alla lettera c), 2° capoverso;
- per i requisiti di carattere reddituale lo status di cui sopra (possessione di pensione minima di vecchiaia o assegno sociale) dovrà essere documentato dal certificato di pensione o da qualsivoglia altro documento, rilasciato dall'INPS, atto a stabilire in maniera inequivocabile la tipologia di pensione percepita nonché il suo ammontare annuo.

2. Ai fini della perdita di gettito connessa alla concessione delle agevolazioni di cui al comma 1, non si fa ricorso ad eventuali risorse scaturenti dalla fiscalità generale, bensì all'addebito di tale perdita tra tutti gli altri contribuenti TARI nell'ambito della costruzione annuale del piano industriale .

3. ABROGATO

4. ABROGATO.

ART. 28 BIS

AGEVOLAZIONI TARI PER SITUAZIONI DI DISAGIO ECONOMICO

1. A decorrere dall'anno d'imposta 2020 l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) assicura ai titolari di utenze domestiche in condizioni economico-sociali disagiate, l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate.

2. Tutti i criteri finalizzati all'accesso ai benefici di cui trattasi, le modalità attuative nonché gli utenti beneficiari, sono individuati da ARERA con proprio provvedimento in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato.
3. Le agevolazioni sopra indicate sono concesse su domanda dell'interessato, da presentarsi presso i Servizi sociali dell'ente entro i termini stabiliti annualmente da ARERA.
4. ABROGATO
5. ABROGATO
6. ABROGATO

ART. 28 TER

AGEVOLAZIONI TARI CONNESSE ALLA LOTTA AL RANDAGISMO

ABROGATO

ART. 29

CUMULO DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

1. Le agevolazioni di cui agli artt. 25, 28 bis e 28 ter del presente regolamento sono cumulabili tra loro. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo iniziale del tributo.

ART. 30

TASSA SUI RIFIUTI IN BASE A TARIFFA GIORNALIERA

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono, temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico è dovuta la tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera. Per occupazione o detenzione temporanea si intende l'uso protratto per periodi inferiori a 183 giorni nel corso di un anno solare.
2. Nel caso di durata dell'occupazione o della detenzione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta la tariffa annuale della tassa.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa, con riferimento sia alla quota fissa sia alla quota variabile, rapportata a giorno, corrispondente alla categoria di appartenenza, maggiorandola del 100 per cento. In mancanza di una voce corrispondente nella classificazione in vigore, si applica la tariffa prevista per la categoria simile in ragione dell'attitudine qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti.
4. Il calcolo della tassa dovuta va effettuato moltiplicando la tariffa di cui al comma 3 per la superficie e per il numero delle giornate di occupazione o detenzione.
5. L'obbligo della presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi con le modalità e nei tempi previsti per il canone per l'occupazione di suolo pubblico temporaneo ovvero per l'imposta municipale secondaria a partire dalla data della sua entrata in vigore.
6. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della tassa annuale.

ART. 31

TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla tassa sui rifiuti, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della tassa sui rifiuti.
3. Il tributo è determinato dalla Provincia in misura non inferiore all'1 per cento né superiore al 5 per cento delle tariffe della tassa sui rifiuti.
4. La Provincia comunica tempestivamente al Comune la misura determinata ai sensi del precedente comma 3.
5. La riscossione del tributo è effettuata dal Comune al quale è riconosciuta una commissione, posta a carico della Provincia, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi.
6. Il Comune riversa alla Provincia gli importi riscossi al netto della commissione di cui al comma 5.

ART. 32

DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione di inizio, di variazione o di cessazione del possesso, della occupazione o della detenzione dei locali e delle aree scoperte entro il termine del 20 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, deve essere redatta su apposito modello messo a disposizione dal Comune e consegnata secondo le modalità ivi previste. Il modello deve contenere anche l'indicazione degli identificativi catastali, del numero civico di ubicazione dell'immobile e del numero di interno.
2. Nel caso di occupazione, detenzione o possesso in comune di un immobile, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, detentori o possessori.
3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati cui consegua un diverso ammontare della tassa, salvo quanto previsto ai successivi commi 7 e 8. In caso di modificazioni la dichiarazione, limitatamente all'immobile variato, deve essere presentata entro i termini di cui al precedente comma 1.
4. La dichiarazione deve essere presentata anche per usufruire delle agevolazioni disciplinate dal presente regolamento ed al verificarsi della perdita dei requisiti ivi previsti.
5. Rimane fermo l'obbligo dichiarativo per i casi disciplinati dall'articolo 21, commi 8 e 9 e dall'articolo 23, commi 2 e 4, del presente regolamento.
6. Nel caso in cui in un'unica abitazione risultano presenti più nuclei familiari, il soggetto passivo ha l'obbligo di dichiarare il numero dei componenti di tutti i nuclei familiari che occupano o detengono l'unità immobiliare.
7. La dichiarazione non è dovuta in caso di modifica del numero dei componenti del nucleo familiare qualora residenti secondo le risultanze anagrafiche comunali.
8. La dichiarazione non è dovuta, in assenza di variazione, per le superfici già dichiarate o accertate ai fini dell'applicazione dei precedenti prelievi comunali sui rifiuti.

9. Gli uffici Attività produttive avranno cura di verificare, anteriormente al rilascio definitivo delle previste autorizzazioni all'esercizio di attività, che il richiedente abbia già provveduto a denunciarsi ai fini della TARI presso i competenti uffici tributari. In caso contrario signaleranno, con modalità esclusivamente telematiche, entro la fine di ciascun mese al Servizio Tributi i nominativi degli esercenti non in regola con l'iscrizione di cui sopra.
10. Gli uffici deputati al rilascio di autorizzazioni sanitarie avranno cura di verificare, anteriormente al rilascio delle stesse, che il richiedente abbia già provveduto a denunciarsi ai fini della TARI presso i competenti uffici tributari. In caso contrario signaleranno, con modalità esclusivamente telematiche, entro la fine di ciascun mese al Servizio Tributi i nominativi dei richiedenti non in regola con l'iscrizione di cui sopra.

ART. 33

VERSAMENTO DELLA TARI

1. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la tassa è versata utilizzando esclusivamente il modello di pagamento unificato F24.
2. Il Comune stabilisce annualmente, in sede di approvazione delle tariffe TARI, le scadenze ordinarie del tributo disponendo, in ogni caso, la riscossione in n. 4 (quattro) rate bimestrali tutte collocate, cronologicamente, nello stesso anno solare a cui si riferisce la tassa.
3. Il versamento del tributo ordinario è effettuato previo invio al contribuente, a mezzo posta ordinaria, di idoneo avviso di pagamento in quattro rate, delle quali:
 - le prime tre, in acconto, per un importo pari all'80% del tributo totale, sulla base delle tariffe deliberate per l'annualità d'imposta precedente;
 - la quarta, a saldo, sulla base delle tariffe deliberate nell'anno d'imposta considerato e pubblicate sul Portale del federalismo fiscale entro il 28/10.
4. Resta ferma la facoltà per l'ente di effettuare la riscossione del totale annuo dovuto sulla base delle tariffe deliberate per l'anno in corso, qualora la relativa delibera di Consiglio Comunale sia pubblicata sul

Portale del federalismo fiscale almeno 30 gg. prima della scadenza della prima rata.

5. In caso di mancato versamento di una o più rate ordinarie entro i termini di cui al comma 2, la riscossione, a titolo di saldo, verrà effettuata previa intimazione di pagamento, notificata al contribuente tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in rata unica avente scadenza 60 giorni dalla notifica di tale intimazione.
6. In alternativa alla modalità di cui al comma precedente, in caso di mancato versamento di una o più rate ordinarie entro i termini ascritti, il Comune può procedere alla riscossione di quanto dovuto a saldo, previa iscrizione a ruolo ordinario, in rata unica, a cura del funzionario responsabile del tributo, da formare e consegnare al competente concessionario della riscossione, ai fini della cartellazione, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo, con l'aggiunta delle spese di stampa e notifica dell'atto.

CAPO V – DISCIPLINA COMUNE ALLE COMPONENTI DELLA IUC

ART. 41

SCADENZA DEL VERSAMENTO

1. Qualora l'ultimo giorno utile ai fini del tempestivo versamento è sabato, domenica o altro giorno festivo, il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno successivo non festivo.

ART. 42

ARROTONDAMENTO

1. Il versamento dell'importo dovuto in fase di riscossione volontaria ovvero a seguito di accertamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi, per eccesso se è superiore a detto importo.

ART. 43

COMPENSAZIONE

1. I contribuenti possono compensare i propri crediti relativi ai singoli tributi di cui è composta l'imposta unica comunale esclusivamente con gli importi dovuti al Comune allo stesso titolo ma per annualità differenti.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il contribuente deve presentare al responsabile del tributo apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. L'istanza deve contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione.
3. L'istanza prevista al comma 2 deve essere presentata almeno 60 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo.
4. Il funzionario responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.

ART. 44

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Con idonea e separata deliberazione della Giunta comunale è designato, per ciascun tributo di cui si compone l'imposta unica comunale, un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta unica comunale, compresa la sottoscrizione dei provvedimenti afferenti a tale attività, eccezion fatta per la rappresentanza in giudizio presso gli organi di giustizia tributaria nonché presso la Cassazione che sono disciplinate dall'art. 50 del presente regolamento.
2. La figura di cui al comma 1 coincide con il funzionario apicale dell'Area Finanziaria, dell'Area entrate o, comunque, di funzionario munito di poteri di rappresentanza dell'ente in virtù di conferimento di incarico di Posizione Organizzativa con decreto del Sindaco.
3. La deliberazione di cui al comma 1 viene pubblicata sul portale istituzionale dell'ente. Tale forma di pubblicità sostituisce l'invio dell'atto di nomina al Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Finanze.

ART. 45

POTERI ISTRUTTORI E DI VERIFICA

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può:
 - a. inviare questionari al contribuente da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti;
 - c. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.
2. Per le finalità di cui al presente articolo, il funzionario responsabile può altresì accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni lavorativi. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - a. degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;

- b. del proprio personale dipendente;
 - c. di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.
- 3. Ai fini dell'accesso ai locali ed alle aree di cui al comma precedente, il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
- 4. Per tutte le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - a. delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - b. dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - c. dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - d. di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
- 5. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

ART. 46

ACCERTAMENTI

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo

richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo nonché dal responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/1990. La firma autografa dei due soggetti di cui sopra può anche essere materialmente non apposta, ai sensi dell'articolo 1 comma 87 L. n. 549/1995, qualora l'atto venga redatto con l'ausilio di mezzi elettronici.

3. La riscossione delle somme derivanti da emissione di avvisi di accertamento e/o di liquidazione dell'imposta, in deroga a quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuata esclusivamente utilizzando il modello di pagamento unificato F24 con utilizzo dei relativi codici tributo indicati dal Ministero delle Finanze.

ART. 47

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento dell'importo non tempestivamente versata. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre a quanto previsto per il ravvedimento operoso dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non si applica se i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad Ente diverso da quello competente.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 100% del tributo non versato, con un minimo di euro 52,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 60% del tributo non versato, con un minimo di euro 52,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, di cui all'articolo 45, comma 1, del presente regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 ad euro 500,00. La contestazione della violazione di cui al

precedente periodo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.

5. Le sanzioni applicate nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene l'acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi maturati.
6. Si applica, per quanto non specificamente disposto nel presente regolamento, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
7. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi, nella medesima misura e con la stessa modalità di calcolo, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

ART. 48

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate ai sensi degli articoli 46 e 47 del presente regolamento, se non versate entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto impositivo, sono rimosse, salvo che non sia stato emesso un provvedimento di sospensione, coattivamente secondo le disposizioni legislative vigenti al momento in cui è effettuata la riscossione coattiva.
2. Il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'atto impositivo è divenuto definitivo.
3. La riscossione coattiva può avvenire esclusivamente su cc/cc postali intestati all'ente, eccezion fatta nel caso essa avvenga mediante formazione di ruolo coattivo affidato al competente Agente delle riscossione.

ART. 49

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente al Comune entro il termine di cinque anni dal giorno del

versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. L'ente non procede al rimborso qualora, in base alle risultanze scaturenti dai calcoli effettuati, emerga, per ciascun contribuente e per singola annualità d'imposta, un importo a credito del richiedente inferiore ad euro 8,00.
3. Il rimborso deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

ART. 50

CONTENZIOSO TRIBUTARIO

1. Per il contenzioso in materia di imposta unica comunale si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
2. La rappresentanza in giudizio dell'ente in Commissione Tributaria Provinciale ed in Commissione Tributaria Regionale, segue integralmente le regole contenute nella parte VIII, Capo I (artt. 126 – 131) del vigente Regolamento degli uffici e dei servizi, così come modificato, alla luce del D.L. 90/2014 convertito con modificazioni in Legge n. 114/2014, con delibera di Giunta Comunale n. 325 del 29/10/2015.
3. La rappresentanza in giudizio in Cassazione è conferita all'Avvocato generale dell'ente, con tutte le indicazioni stabilite in materie dal vigente Regolamento degli uffici e dei servizi.
4. Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015, dal 1° gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

ART. 51

DISPOSIZIONI FINALI

1. Eventuali affidamenti a soggetti esterni inerenti una o più fasi gestionali del tributo di cui trattasi, effettuati anche in maniera disgiunta per ciò che riguarda le singole componenti della IUC, potranno avere luogo con la sola formula dell'appalto di servizi con espresso divieto di ricorso all'istituto della concessione, eccezion fatta per la fase della riscossione coattiva nel caso

essa avvenga tramite formazione di ruolo coattivo affidato al competente Agente della riscossione.

2. È abrogato l'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Rimane ferma l'applicazione di tutte le disposizioni legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento relativa al tributo soppresso per le annualità per le quali non è intervenuta la decadenza del potere di accertamento.
3. Qualsivoglia modifica al presente regolamento va approvata con idonea delibera di Consiglio Comunale, previo preventivo parere obbligatorio fornito dall'Organo di revisione.
4. È abrogata ogni altra norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
5. Tutti i dati acquisiti dai preposti uffici comunali al fine dell'applicazione del tributo di cui al presente regolamento, sono trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.
6. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

**ALLEGATO 1 – CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE AI FINI DELLE
TASSA SUI RIFIUTI (D.P.R. 158/1999)**

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedale
11	Uffici e agenzie
12	Banche, istituti di credito e studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night-club

ALLEGATO 2) - ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI A QUELLI URBANI

ART. 1

GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

ART. 2

RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nel successivo articolo 4 provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che, per le utenze di superficie complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, superiore a 1.000 mq, il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e l'indicata superficie, non superi il 50 per cento del valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4., del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma precedente, purché il Comune, anche tramite il Gestore del servizio ed effettuate le opportune verifiche, specifici, entro 120 giorni dalla dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 10, comma 5, dalle utenze che ritengono di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione, le specifiche misure organizzative atte a gestire tali rifiuti.

ART. 3

SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a. le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b. il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
 - c. il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d. i rifiuti radioattivi;
 - e. i materiali esplosivi in disuso;
 - f. le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
 - g. i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
1. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a. le acque di scarico;
- b. i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c. le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d. i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

ART. 4

SOSTANZE ASSIMILATE AI RIFIUTI URBANI

1. Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:
 - a. rifiuti di carta, cartone e similari;
 - b. rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
 - c. imballaggi primari;
 - d. imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
 - e. contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
 - f. sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
 - g. accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
 - h. frammenti e manufatti di vimini e sughero;
 - i. paglia e prodotti di paglia;

- j. scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- k. fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- l. ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- m. feltri e tessuti non tessuti;
- n. pelle e simil - pelle;
- o. gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- p. resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- q. imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- r. moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- s. materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- t. frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- u. rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- v. manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- w. nastri abrasivi;
- x. cavi e materiale elettrico in genere;
- y. pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- z. scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- aa. scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;

bb. residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;

cc. accessori per l'informatica.

2. Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lettera g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

a. rifiuti delle cucine;

b. rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;

c. vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi;

d. rifiuti ingombranti;

e. spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;

f. indumenti e lenzuola monouso;

g. gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi;

h. pannolini pediatrici e i pannoloni;

i. contenitori e sacche delle urine;

j. rifiuti verdi.